Considerando che dagli elementi d'informazione raccolti, i più importanti dei quali figurano nella presente decisione, non si sono potute trarre indicazioni in base alle quali concludere che la concessione di detti contingenti tariffari entro i limiti suindicati provocherebbe serie perturbazioni sul mercato del prodotto in questione ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la succitata funzione dei contingenti tariffari implica che questi possono essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, unicamente per la copertura del fabbisogno proprio degli utilizzatori o dei consumatori dello Stato membro interessato, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nelle condizioni in cui essi risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Alla Repubblica federale di Germania sono concessi contingenti tariffari per importazione dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio di aringhe (clupea harengus) e di spratti (clupea sprattus) freschi, refrigerati o congelati, della voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, entro il limite dei quantitativi ed ai dazi qui di seguito indicati :

— 29.000 tonnellate in esenzione da dazio,

— 53.000 tonnellate al dazio dello 0,5 %.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detti contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 16 giugno 1967 al 14 febbraio 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1967

relativa alla concessione di contingenti tariffari al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per le aringhe fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera

(I testi in lingua francese e in lingua olandese sono i soli facenti fede)

(67/500/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la lettera del 2 giugno 1967, con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto, per il periodo dal 16 giugno 1967 al 14 febbraio 1968, la concessione di un contingente tariffario di 2.300 tonnellate in esenzione da dazio per le aringhe (clupea harengus) fresche, refrigerate o congelate, destinate alle industrie conserviere, di cui alla voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che anteriormente al 1° gennaio 1962 detti prodotti venivano importati nell'Unione economica belgo-lussemburghese in esenzione da dazio ; che il dazio della tariffa doganale comune è del 20 % per il periodo in questione ; che, inoltre, nel quadro del G.A.T.T. è stato consolidato un contingente tariffario di 32.000 tonnellate metriche in esenzione da dazio, che dovrà essere concesso dalle competenti autorità della C.E.E. ;

Considerando che i dati statistici forniti dall'Unione economica belgo-lussemburghese sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965	1966
Prodotto della pesca nazionale	1.366	1.836	1.607	786	427
Importazioni :					
— dalla C.E.E.	6.939	7.447	7.316	6.862	6.153
1° trimestre	1.538	2.135	1.668	1.638	1.549
2° trimestre	449	429	558	487	395
3° trimestre	1.337	2.070	1.748	1.950	1.772
4° trimestre	3.615	2.813	3.342	2.787	2.437
— dai paesi terzi	3.228	3.040	2.570	2.867	3.511
1° trimestre	1.576	1.703	1.279	972	1.281
2° trimestre	639	249	306	471	425
3° trimestre	84	540	173	60	164
4° trimestre	929	548	812	1.364	1.641
Esportazioni	2.177	1.471	1.207	524	299

Considerando che la concessione di contingenti tariffari a norma dell'articolo 25 del Trattato ad un solo Stato membro costituisce deroga al normale ritmo di progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, deroga intesa ad ovviare agli inconvenienti che possono risultare, nell'approvvigionamento di uno Stato membro, dal progressivo passaggio al regime comunitario dal regime tariffario nazionale, applicato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali a quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato, tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 ed ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che gli Stati membri richiedenti si preoccupano soprattutto di assicurare l'approvvigionamento in aringhe delle loro industrie di preparazioni e conserve a condizioni simili a quelle esistenti negli altri Stati membri, di garantire il mantenimento, o persino un'espansione del consumo dei loro derivati ai prezzi più bassi e più stabili possibili ; che la Francia copre in genere il proprio fabbisogno con il prodotto nazionale e con importazioni dagli altri Stati membri ; che la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi beneficiano di un contingente tariffario per le aringhe, mentre in Italia il consumo delle aringhe è molto basso rispetto a quello degli altri Stati membri ; che, di conseguenza, l'approvvigionamento delle citate industrie degli Stati membri richiedenti alle condizioni più vantaggiose possibili non pare possa falsare le condizioni di concorrenza tra gli stati membri per i prodotti finiti, dato che tali preparazioni e conserve sono consumate soprattutto all'interno di ciascuno Stato membro ;

Considerando che, per quanto riguarda lo sviluppo razionale della produzione comunitaria, va notato che la pesca di tali varietà nella Comunità è attualmente insufficiente e lo resterà anche nel prossimo futuro ; che il prodotto della pesca nazionale non copre il fabbisogno di aringhe delle industrie di preparazioni e conserve dell'Unione economica belgo-lussemburghese ; che dal 1963 tale prodotto segna una nettissima tendenza alla diminuzione ; che, inoltre, attualmente non si ravvisano elementi che potrebbero modificare tale tendenza per il 1967 ;

Considerando che da questa situazione risulta che gli Stati membri richiedenti incontrano talune difficoltà che giustificano, nel caso specifico, una deroga all'esigenza di sollecita applicazione della tariffa doganale comune ; che, inoltre, tale deroga ha un'influenza favorevole sugli scambi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi ;

Considerando che dal 1961 le importazioni totali di questi pesci effettuate dall'Unione economica belgo-lussemburghese segnano nel complesso una certa stabilità ; che, inoltre, il volume del contingente per il periodo 1967/1968 deve essere fissato ad un livello tale da garantire alla Comunità un margine sufficiente per lo smercio

delle sue eventuali disponibilità esportabili negli Stati membri richiedenti ; che in tali condizioni, considerando che le alee della pesca ed il nettissimo regresso registrato dal 1962 in poi dalle esportazioni di aringhe degli Stati membri richiedenti, è opportuno fissare il volume del contingente a 2.300 tonnellate, vale a dire al volume richiesto dall'Unione economica belgo-lussemburghese ;

Considerando che il dazio contingentale deve essere fissato tenendo conto della situazione particolare dei prodotti in questione e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che, inoltre, la completa attuazione di quest'ultima è imminente ; che, allo stadio attuale dell'unione doganale, è opportuno che la Commissione stabilisca un dazio effettivo per il volume del contingente tariffario che supera quello consolidato nel quadro del G.A.T.T. in esenzione da dazio ; che, tuttavia, le informazioni provvisorie raccolte dalla Commissione consentono di ritenere che i risultati dell'ultima campagna delle aringhe siano stati poco soddisfacenti ; che questa situazione è tale da turbare le tradizionali correnti di scambio e può ripercuotersi sul livello dei consumi ; che in tali condizioni è opportuno fissare il dazio contingentale allo 0,5 % ;

Considerando che, oltre al fabbisogno d'importazione dai paesi terzi precedentemente valutato a 2.300 tonnellate per l'Unione economica belgo-lussemburghese, è stabilito che la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi, altri Stati membri richiedenti, dovranno coprire in questo stesso periodo un analogo fabbisogno dell'ordine rispettivamente di 82.000 e di 6.000 tonnelate ; che è equo far partecipare gli Stati membri interessati al succitato contingente tariffario consolidato in esenzione da dazio in proporzione al loro rispettivo fabbisogno di importazione da paesi terzi ;

Considerando che, dato quanto precede, per l'Unione economica belgo-lussemburghese appaiono più adeguati, per il periodo in questione, i seguenti volumi e dazi contingentali :

— 800 tonnellate in esenzione da dazio,

— 1.500 tonnellate al dazio dello 0,5 % ;

Considerando che dagli elementi di informazione raccolti, i più importanti dei quali figurano nella presente decisione, non si sono potute trarre indicazioni in base alle quali concludere che la concessione di detti contingenti tariffari entro i limiti suindicati provocherebbe serie perturbazioni sul mercato dei prodotti in questione ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la citata funzione dei contingenti tariffari implica che essi possano essere concessi, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, soltanto per la copertura del fabbisogno proprio degli utilizzatori degli Stati membri interessati, rimanendo esclusa qualsiasi riesportazione dei prodotti nelle condizioni in cui essi risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'Unione economica belgo-lussemburghese sono concessi i contingenti tariffari per l'importazione dai paesi terzi e per l'utilizzazione sul suo territorio delle aringhe (clupea harengus) fresche, refrigerate o congelate, destinate all'industria conserviera, di cui alla voce ex 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, entro il limite dei quantitativi ed ai dazi qui di seguito indicati :

— 800 tonnellate in esenzione da dazio,

— 1.500 tonnellate al dazio dello 0,5 %.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nel quadro di detti contingenti tariffari può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri ed accompagnati da un certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 16 giugno 1967 al 14 febbraio 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio ed al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN